

=====  
**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
=====

Ventisette giugno duemilaventi -----  
----- (27.06.2020) -----

in Pesaro Piazzale Garibaldi n. 16, ove richiesto.

Avanti a me ENRICO CAFIERO, notaio in Mondolfo, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino.

E' presente il signor:

DRAGO dr. PAOLO, nato a Pesaro il 18 agosto 1953, ivi residente via Mascagni n. 62;

il quale dichiara di essere titolare del codice fiscale DRG PLA 53M18 G479Z;

cittadino italiano,

quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE DON GAUDIANO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"** (in breve "FONDAZIONE DON GAUDIANO ONLUS") con sede in Pesaro Piazzale Garibaldi n. 16, codice fiscale numero 92013440414, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche - Regione Marche al n. 39 in data 7.11.2001;

domiciliato per la carica ove sopra;

della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo.

Il costituito dichiara che è stata regolarmente convocata, in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora, riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO:

**1) adeguamento statutario alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.**

Assume la presidenza il sopra indicato signor Drago Paolo il quale mi dichiara che:

= la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, mediante avviso di convocazione inviato ai soci con lettera raccomandata;

= è presente l'organo amministrativo in persona dei signori Secchiaroli Marcello, nato a San Marcello il 24 gennaio 1947, residente a Pesaro via Ugolini n. 37 (consigliere) e Drago Paolo (vice-presidente), sopra generalizzato;

= sono presenti in proprio e per deleghe, deleghe che resteranno conservate fra la documentazione sociale, numero 4 (quattro) Soci su un totale di numero 6 (sei) Soci aventi diritto al voto, e più precisamente:

= COMUNE DI PESARO, qui rappresentato per delega dall'assessore Ceccarelli Giuliana nata a Pesaro il 21 gennaio 1953;

= FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO, qui rappresentata per delega dal sig. Drago Paolo, sopra generalizzato;

= ARCIDIOCESI DI PESARO, in persona del rappresentante Don Stefano Brizi, nato a Meldola il 26 dicembre 1965;

= BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA, rappresentata dal Presidente dr. Tonucci Massimo, nato a Pesaro il 30 marzo 1959;

= è altresì presente il signor Gennari Giacomo, nato a Fano il primo dicembre 1976 (Presidente del Collegio Sindacale);

= i presenti sono edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiara pertanto la presente assemblea straordinaria validamente costituita, per discutere e deliberare nel merito specifico.

Passando quindi alla trattazione dell'odierno ordine del giorno, il presidente, illustra i motivi che rendono opportuno l'adeguamento dello statuto sociale in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare l'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) abroga espressamente la normativa sulle ONLUS contenuta negli artt. da 10 a 29 del D.Lgs. 460/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Nell'imminenza dell'operatività di tale Registro si rende pertanto necessario provvedere all'adeguamento statutario propedeutico all'iscrizione nello stesso, poichè lasciare decorrere il suddetto termine senza iscriversi determinerebbe la perdita anticipata della qualifica di ONLUS e l'obbligo di devoluzione del patrimonio della Fondazione ad altre organizzazioni o istituzioni non lucrative di utilità sociale, come previsto dallo statuto in applicazione dell'art. 10 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 460/1997.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione,

**DELIBERA, all'unanimità:**

- di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017 approvando il nuovo statuto sociale nella sua aggiornata formulazione, come qui di seguito integralmente riportato:

"=====

S T A T U T O

=====

CAPITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - FINALITA'

## ARTICOLO 1

### COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE

E' costituita in Pesaro per volontà degli Enti Pubblici e privati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo una Fondazione che ha lo scopo di sostenere moralmente ed economicamente le attività assistenziali e umanitarie svolte dal Sacerdote Gianfranco Gaudiano della Diocesi di Pesaro in favore delle persone più deboli, bisognose e svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, attraverso il "Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro - ONLUS".

La Fondazione è denominata "Fondazione Don Gaudiano - organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "Fondazione Don Gaudiano - ONLUS".

A decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, ed a seguito dell'ottenimento dell'iscrizione nello stesso, la Fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione Don Gaudiano - ETS"

## ARTICOLO 2

### OPERE ASSISTITE DALLA FONDAZIONE

Le Opere e le attività di don Gaudiano alle quali è rivolta l'assistenza economica della Fondazione sono:

- Comunità di Via del Seminario - volta ad assistere persone sole anziane e giovani, che, per gravi difficoltà familiari e finanziarie, si trovano a vivere ai margini della vita cittadina, nonché a persone con problemi psichici;
- centro di prima Accoglienza per Extracomunitari;
- Casa Accoglienza Villa Moscati per persone affette da AIDS prive di riferimenti familiari e/o abitativi;
- Comunità Terapeutica Educativa per minorenni devianti e tossicodipendenti.

L'elenco è aperto, nel tempo, a modifiche e variazioni ed integrazioni, rivolte esclusivamente a finalità di Solidarietà sociale, compatibilmente con le disponibilità economiche della Fondazione e nei termini e modi che sono determinati dall'Assemblea dei Soci fondatori.

## ARTICOLO 3

### SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori:

- Il Comune capoluogo di Pesaro.
- La Provincia di Pesaro e Urbino.
- La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.
- La Banca Popolare dell'Adriatico Soc.Coop. a r.l..
- La Banca di Credito Cooperativo di Pesaro Soc.Coop. a r.l.
- La Diocesi di Pesaro.

I quali tutti, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo,

hanno concorso, in varia misura, alla formazione del fondo di dotazione patrimoniale determinato in L.115.000.000 (lire centoquindicimilioni) - ora Euro 59.392,54 (cinquantanovemilatrecentonovantadue/54).

I suindicati Enti, quali Soci Fondatori, sono impegnati a concorrere con contributi annuali e con ogni altra forma al proseguimento della finalità statutaria, secondo la libera determinazione dei propri organi.

E' aperta l'ammissione ad altri Enti pubblici e privati che si adeguino ai fini e agli obblighi degli Enti fondatori e siano riconosciuti tali dalla Assemblea dei Soci.

#### ARTICOLO 4

##### SOSTENITORI

Sono Sostenitori gli Enti o Soggetti sia pubblici che privati che sottoscrivono quote di partecipazione "uniche" o "annuali" nella misura e condizioni indicate dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Nella fase costitutiva della Fondazione tale quota è fissata indistintamente in L.3.000.000 (lire tremilioni) - ora Euro 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove/37).

I nomi dei Sostenitori sono trascritti in apposito registro depositato nella sede della Fondazione ed esposto al pubblico.

A ciascuno dei Sostenitori è rilasciato apposito attestato a firma del Presidente della Fondazione.

#### ARTICOLO 5

##### FINALITA'

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale previste dall'art. 5 D.lgs 117/2017.

Scopi della Fondazione sono:

-Sostenere moralmente ed economicamente le Attività e le Opere di don Gaudiano descritte nell'Art.2;

-diffondere e divulgare, la funzione sociale e umanitaria assolta da ciascuna Opera e Attività di don Gaudiano e i benefici che da esse derivano alla Comunità sotto il profilo della convivenza civile, della tranquillità sociale, dell'igiene e sanità pubblica oltre che di solidarietà umana;

-promuovere e intraprendere, nel perseguimento delle anzidette finalità di solidarietà sociale, ogni iniziativa utile a ricercare ed acquisire mezzi economici e finanziari da destinare a sostenimento delle dette Opere e Attività;

-attivare studi, convegni, corsi di formazione professionale per operatori nei campi specifici del sociale a beneficio di soggetti svantaggiati o persone che operano a favore dei soggetti svantaggiati, convegni, conferenze dibattiti sui temi di diretto interesse delle categorie di assistiti di Don

Gaudiano a livello locale, nazionale ed internazionale;

-aprire e curare rapporti con Istituzioni nazionali ed internazionali che hanno come scopo l'assistenza e il sostenimento di iniziative e opere di carattere umanitario analoghe a quelle perseguite da don Gaudiano;

-favorire la più ampia partecipazione delle forze sociali alla vita di ogni singola Opera e Attività per la loro più adeguata conoscenza e conseguente comprensione dei rispettivi bisogni;

-indire concorsi, lotterie anche nazionali, gare, spettacoli ed ogni altra manifestazione idonea ad ampliare il sostegno finanziario in favore delle Opere e Attività di Don Gaudiano.

La Fondazione non ha scopi di lucro e, nel perseguimento dei fini statutari, assolve una funzione d'interesse pubblico e sociale.

Le menzionate attività, anche considerato il contenuto degli articoli 1 e 2, devono intendersi ricadere primariamente nell'ambito dei settori di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, articolo 5, comma 1, lettera i) - organizzazione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017, e lettera u) - beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale previste dal medesimo art. 5 D.lgs 117/2017.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs 117/2017 e dalla normativa vigente.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Nel rispetto delle finalità statutarie, e fino all'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione è tenuta a rispettare ed osservare tutte le condizioni e prescrizioni ad essa applicabili - previste dall'Art.10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e in particolare:

a)- a non svolgere attività diverse da quelle menzionate nello Statuto e dalla lettera a) del citato articolo;

b)- a non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita

della Fondazione a soggetti diversi da quelli previsti dallo Statuto a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

c)- ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

d)- a usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione: organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo: ONLUS.

## CAPITOLO II

### PATRIMONIO

#### ARTICOLO 6

##### PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

-Dal fondo di dotazione patrimoniale formato dai conferimenti in denaro effettuato dagli Enti fondatori all'atto della costituzione.

-Dai contributi dello Stato e degli Enti pubblici e dai contributi degli Enti e Istituti privati.

-Dai beni e loro redditi che, a qualsiasi titolo, pervengono da parte dei soci.

-Dalle donazioni e lasciti.

-Dalle quote di partecipazione dei soci.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con esclusione di ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

#### ARTICOLO 7

##### PROVENTI

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Per il perseguimento dei fini istituzionali la Fondazione a titolo esemplificativo utilizza:

- I redditi derivanti dal suo patrimonio.

- I contributi dello Stato ed Organismi internazionali.

- I contributi degli Enti fondatori ed Aderenti.

- I contributi e finanziamenti che le pervengono da altri Enti pubblici e privati.

- Le quote di partecipazione dei Sostenitori.

- Gli incassi, gli introiti, le sponsorizzazioni ed ogni altra entrata provenienti dalle iniziative e attività poste in essere per incrementare i mezzi economici da devolvere a sostegno delle Opere ed Attività di Don Gaudiano.

Le risorse economiche sopra descritte sono impiegate ai fini del perseguimento delle finalità descritte all'articolo 5.

La destinazione delle stesse a sostegno delle attività assistenziali e umanitarie svolte dal "Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro" ha luogo, per la parte eccedente la copertura delle spese di funzionamento della Fondazione, sia attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative volte a divulgare e sostenere finanziariamente le Opere e Attività di Don Gaudiano, sia attraverso la devoluzione dei contributi in danaro raccolti dalla Fondazione.

Figura tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'approvazione del piano di riparto delle risorse finanziarie da devolvere alle diverse Opere ed Attività di Don Gaudiano.

#### ARTICOLO 8

##### BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I Soci Fondatori e i Sostenitori hanno diritto ad esaminare i libri sociali.

#### CAPITOLO III

##### ORGANI della FONDAZIONE

#### ARTICOLO 9

##### ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente.
- Il Direttore Amministrativo.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori.

#### CAPITOLO IV

##### ASSEMBLEA dei SOCI

#### ARTICOLO 10

##### COMPOSIZIONE dell'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Enti e Istituti che hanno sottoscritto l'atto pubblico costitutivo della Fondazione, in ragione di un rappresentante per ogni Ente fondatore.

Con deliberazione unanime dell'Assemblea possono essere ammessi in qualità di Soci Fondatori altri Enti pubblici e privati che aderiscono ai fini della Fondazione e assumono l'impegno di concorrere al mantenimento delle Opere e Attività di Don Gaudiano nei termini e modi da stabilirsi dall'Assemblea.

#### ARTICOLO 11

##### COMPITI dell'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano:

- L'elezione del Presidente e di un Vice Presidente.
- L'elezione del Consiglio di Amministrazione.
- La nomina del Direttore Amministrativo.
- L'elezione dell'Organo di Controllo.
- L'approvazione del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni, del Bilancio d'esercizio, nonché del Bilancio sociale al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, predisposti e presentati dal Consiglio di Amministrazione.
- L'ammissione di nuovi Soci nei termini indicati dall'Art.10.
- La determinazione delle quote per i Sostenitori.
- La determinazione dei criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contributi in favore e a sostegno delle singole Opere ed Attività di Don Gaudiano.
- Le modifiche e integrazioni dell'elenco delle Opere e Attività assistite dalla Fondazione compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie dell'Ente.
- L'approvazione delle convenzioni con gli Enti pubblici e privati per l'erogazione di contributi da devolvere alle Opere e Attività di Don Gaudiano a termini di Statuto.
- Le modalità per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci per l'espletamento dei rispettivi mandati.

L'Assemblea ha competenza a deliberare sulle modifiche dello Statuto che non riguardino direttamente o indirettamente gli scopi della Fondazione e l'estinzione della stessa.

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni o istituzioni non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo.

A decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, ed a seguito dell'ottenimento dell'iscrizione nello stesso, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



## ARTICOLO 12

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce non meno di due volte all'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonchè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti l'Assemblea.

## ARTICOLO 13

### FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti e con la presenza della metà dei Soci che la compongono.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Sono applicabili, per il funzionamento e le deliberazioni dell'Assemblea le disposizioni previste per il funzionamento e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

Alle riunioni della Assemblea interviene il Direttore Amministrativo con il compito di redigere i verbali e di sottoscriverli unitamente al Presidente della stessa.

## CAPITOLO V

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## ARTICOLO 14

### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di undici, conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio medesimo.

Presidente del Consiglio è il Presidente dell'Assemblea dei Soci.

Gli altri componenti sono nominati dall'Assemblea in persone di specchiata moralità e probità.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il mandato di consigliere di amministrazione dura quattro anni ed è rinnovabile.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica per la residua durata dell'incarico dei loro predecessori.

I componenti del consiglio proseguono il loro mandato fintanto che non entrano in carica i rispettivi successori.

Le cariche a consigliere di amministrazione sono a titolo

gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ente.

#### ARTICOLO 15

##### CONVOCAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente che ne determina anche l'ordine del giorno, di regola, una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

I consiglieri, in numero di almeno di quattro e il collegio dei Sindaci possono chiedere la convocazione del consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

L'avviso di convocazione, contenente il precitato ordine del giorno, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con comunicazione telegrafica o altra forma senza rispettare il predetto termine.

#### ARTICOLO 16

##### VALIDITA' delle SEDUTE e delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo senza interruzioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina contemporanea prevale il più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni salva diversa previsione del presente Statuto è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone il Presidente dispone che si svolgano a scrutinio segreto. In tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo della Fondazione e, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.

I verbali della adunanza sono firmati dal Presidente e dal Direttore Amministrativo che funge da Segretario Amministrativo.

#### ARTICOLO 17

##### COMPETENZA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- Adozione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni e adozione del bilancio d'esercizio, da sottoporre alla

approvazione della assemblea,

- Adozione del bilancio sociale, al raggiungimento delle soglie di legge di cui al D.Lgs. 117/2017;
- A seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio, ed eventualmente del bilancio sociale, realizzazione degli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017;
- Approvazione del piano di riparto delle risorse finanziarie da devolvere alle diverse Opere ed Attività di Don Gaudiano.
- Approvazione di operazioni finanziarie connesse con l'attività dell'Ente.
- Promozione di azioni a tutela e difesa degli interessi della Fondazione.
- Approvazione dei contratti;

In generale il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli atti che rientrano nell'attività amministrativa e gestionale ordinaria e straordinaria della fondazione non espressamente riservata alla Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### CAPITOLO VI

##### PRESIDENTE

##### ARTICOLO 18

##### PRESIDENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE e della ASSEMBLEA

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dalla Assemblea dei Soci, in persona, anche estranea all'Assemblea stessa, di specchiata moralità e probità a scrutinio segreto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.

Svolge compiti di impulso e coordinamento degli organi collegiali a cui partecipa e vigila sull'andamento generale della Fondazione nonché sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul perseguimento delle finalità istituzionali della stessa. Sta in giudizio nelle cause attive e passive.

##### ARTICOLO 19

##### POTERI di URGENZA del PRESIDENTE

Nei casi di urgenza e nei limiti di spesa previsti dal bilancio, i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente, sotto la sua responsabilità, con formale atto da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella

sua prima successiva adunanza.

Il Presidente può, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione compiere atti e operazioni finanziarie (aprire e movimentare conti correnti bancari) e rilasciare procure e deleghe.

#### ARTICOLO 19 BIS

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni e facoltà spettano al Vice Presidente.

#### CAPITOLO VII

##### STRUTTURA

#### ARTICOLO 20

##### DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo è nominato dall'Assemblea in persona di comprovata capacità ed esperienza amministrativa-contabile.

Il Direttore Amministrativo dirige l'attività amministrativa contabile della Amministrazione. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi. Vidima gli atti di riscossione e pagamento. Cura gli adempimenti fiscali.

Istruisce gli affari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Compie gli atti che gli sono delegati dai predetti organi. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario. Cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte sottoscrivendo gli atti a ciò necessari.

#### ARTICOLO 21

##### PERSONALE

Per gli adempimenti interni amministrativi la Fondazione si avvale, di norma, di personale interessato a prestare la propria opera a titolo di volontariato.

La Fondazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

In casi particolari Essa può avvalersi, di personale, messo a disposizione degli Enti locali, - soci-fondatori - per tempi e compiti limitati, in base ad apposita convenzione stipulata alla luce della Legge 142/90, avuto riguardo della funzione pubblica e sociale svolta dalla Fondazione nell'interesse delle popolazioni locali. Al di fuori di tali ipotesi l'impiego di persone presso la Fondazione avviene solo sotto forma di incarico professionale, debitamente convenzionato.

#### ARTICOLO 22

##### TESORERIA

Il servizio di tesoreria di cassa è svolto da un istituto di credito locale in base ad apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

#### CAPITOLO VIII

##### COMITATO di ESPERTI e COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

#### ARTICOLO 23

##### COMITATO di ESPERTI

Nell'espletamento di compiti istituzionali la Fondazione ha la facoltà di avvalersi della consulenza di esperti, riuniti in un apposito comitato, nominato dall'Assemblea, aperto a forme di collaborazione non retribuita nello spirito delle finalità dell'Ente.

#### ARTICOLO 24

##### NOMINA e DURATA dell'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Assemblea.

Tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti o confermati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 25

##### FUNZIONI dell'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### CAPITOLO IX

##### SEDE della FONDAZIONE - DURATA - ENTRATA in FUNZIONE

#### ARTICOLO 26

##### SEDE della FONDAZIONE

La Fondazione ha sede in Pesaro Piazzale Garibaldi n.16.

#### ARTICOLO 27

##### DURATA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa sarà sciolta o estinta nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 28

ENTRATA IN FUNZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione entra in funzione con l'acquisizione della personalità giuridica a termini dell'Art. 12 del C.C."

=====

Null'altro essendovi ancora da discutere e da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti trenta.

Il componente dichiara e conferma di essere stato informato in materia di privacy ed acconsente l'intero trattamento dei propri dati personali per tutti i fini consentiti dalla legge, esonerando il notaio verbalizzante da ogni sua personale e professionale responsabilità al riguardo.

Al costituito io notaio ho dato lettura del presente atto che redatto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione consta di quattro fogli con quattordici facciate occupate.

Viene sottoscritto alle ore dieci e minuti trenta.

F.to Paolo Drago

F.to Enrico Cafiero notaio sigillo